

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1181)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TOGNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

Concessione di un contributo straordinario al Convitto nazionale di Aosta

ONOREVOLI SENATORI. — Il Convitto di Aosta, dichiarato « Nazionale » con regio decreto 3 agosto 1888, n. 5647, ha sede nei locali di proprietà di un'antica fondazione denominata « Collegio degli studi ».

Detta sede e parte delle relative aree scoperte, con convenzione novennale in data 21 febbraio 1928, tacitamente rinnovata per uguali periodi, furono concesse in uso al Convitto dal comune di Aosta, quale amministratore dei beni della fondazione.

Il Comune, allo scopo di sistemare adeguatamente l'intera area e gli annessi edifici scolastici e nell'intento di favorire il rinnovamento edilizio dell'istituto, decise, con deliberazione del 9 settembre 1957, n. 140, la destinazione perpetua e gratuita al Convitto nazionale di un'area complessiva di metri quadrati 3400.

L'istituto doveva obbligarsi ad eseguire, a proprio carico, entro tre anni dalla data di accettazione della delibera, tutti i lavori di ricostruzione.

Il Convitto ravvisò nella decisione del Comune le premesse di risolvere definitivamente sul piano giuridico ed amministrativo l'annoso problema della sede e il Ministero autorizzò l'istituto ad accettare la deliberazione, tenuto presente che esso ha sede nel vecchio edificio di un monastero fondato nel 1003 e che, pertanto, è assolutamente necessario e urgente creare una sede rispondente alle esigenze di un moderno Convitto, il quale, per la ubicazione in zona di confine, è chiamato ad assolvere compiti di grande rilievo nel campo dell'educazione e dell'istruzione.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Convitto, che già si trovava in uno stato di notevole permanente disagio, versa attualmente in gravissime difficoltà perchè in seguito alla nuova sistemazione delle aree coperte e scoperte, decisa dal comune di Aosta, una parte dell'edificio utilizzata dall'istituto è stata demolita e sull'area di sedime sono stati costruiti nuovi edifici destinati alle scuole della città.

Considerato, altresì, che il valore dell'area ceduta al Convitto ascende a non meno di 100 milioni e che l'istituto, qualora non provveda entro i tre anni dall'accettazione del deliberato sopra richiamato, decade dai diritti sull'area, è stato predisposto, di intesa con il Ministero del tesoro, l'unito disegno di legge, che prevede la concessione al Convitto di un contributo straordinario

annuo di lire 46.100.000 per 10 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61.

Detto contributo consentirà al Convitto di accendere un mutuo decennale con un istituto di credito per l'importo di lire 320 milioni, spesa prevista per la ricostruzione del nuovo edificio, progettato secondo i più moderni canoni della tecnica edilizia.

Solo con la costruzione del nuovo edificio sarà possibile evitare la chiusura di un istituto che vanta un'antica e nobile tradizione educativa e culturale.

Allo scopo di snellire le procedure si è ritenuto opportuno, attesa l'urgenza del provvedimento, stabilire che il progetto dei lavori è approvato dal Provveditore alle opere pubbliche per il Piemonte, sentito il Comitato tecnico amministrativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Convitto nazionale di Aosta è autorizzato a contrarre un mutuo di lire 320 milioni, estinguibile in dieci anni, con Istituti di credito allo scopo di provvedere alla ricostruzione dell'edificio nel quale ha sede.

Per l'ammortamento del mutuo preveduto dal comma precedente è concesso al Convitto nazionale di Aosta un contributo straordinario di lire 46.100.000, per ciascun esercizio, dal 1960-61 al 1969-70, da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Alla esecuzione dei lavori da parte del Convitto nazionale di Aosta si applicano le

norme vigenti per le opere di conto dello Stato.

Il progetto dei lavori è approvato dal Provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, sentito il Comitato tecnico amministrativo.

Art. 3.

Alla spesa di lire 46.100.000 per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.